

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Assunzione Delle Prove \(rifusione\)](#) > [Assunzione Delle Prove](#) > [Italy](#)

# Assunzione delle prove

Italia



Italia

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

## Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.

[Elenco delle autorità competenti](#)

## Articolo 3 – Organo centrale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2264

Posta elettronica: [cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it](mailto:cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it)

Via Arenula 70 – 00186 Roma

## Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Italiano

Oppure: formulari compilati nella lingua del paese richiedente, a condizione che siano muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme dalla pubblica Autorità o da un traduttore ufficiale.

## Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste relative all'assunzione delle prove sono accettate via posta.

## Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I - Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2264

Posta elettronica:

[cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it](mailto:cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it)

Via Arenula 70 - 00186 Roma

## Articolo 21 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

La Repubblica italiana non intende avvalersi della facoltà di mantenere o di concludere con altro o con altri Stati membri della U.E. accordi o intese volte a facilitare l'assunzione delle prove, ritenendo che le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1206/2001 siano adeguate e sufficienti al riguardo.

■ Ultimo aggiornamento: 24/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.